

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Silvano Di Salvo Presidente

Eugenio Madeo I Referendario estensore

Giuseppina Veccia I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28545 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro la Sig.ra **P. M.**, nata a Omissis il Omissis ed ivi residente in Omissis, C.F. Omissis, non rappresentata e difesa nel presente giudizio.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2016, il I Referendario relatore Eugenio Madeo ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi D'Angelo.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 27 maggio 2016, la Procura ha convenuto in giudizio la Sig.ra P. M., per sentirla

condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, della somma complessiva di euro 26.311,85, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno erariale arrecato con condotte illecite.

In particolare, dall'atto di citazione emerge quanto segue: in data 23 aprile 2015 il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute di Cremona trasmetteva alla Procura erariale "... il carteggio relativo al procedimento penale n. 1021/2015 RGNR a carico della Dott.ssa P. M. all'epoca dei fatti dirigente medico in servizio presso l'azienda ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova in regime di esclusività dal 23.09.1998 nonché esercente attività libero professionale intramoenia" (all. n. 1 del fascicolo della Procura).

In sintesi, dalle indagini effettuate dai Carabinieri e dal conseguente procedimento penale che ne è conseguito sono emerse, ad avviso del Requirente, diverse condotte illecite poste in essere dall'odierna convenuta consistenti "... nell'aver svolto arbitrariamente l'attività di libera professione in regime di extramoenia ... – pur avendo scelto ... di esercitare la libera professione intramoenia ... – nonché nell'aver omesso di comunicare a tale Ente le proprie prestazioni professionali effettuate ...".

Ancora la Procura precisa che l'Azienda Ospedaliera con note rispettivamente del 27 gennaio e 29 ottobre 2015 (all.ti nn. 2 e 3 del fascicolo della Procura) "... trasmetteva ... un prospetto dal quale risultava che la Dott.ssa P. M., nel periodo 01.01.2013-31.10.2014, aveva incassato le seguenti somme (al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed oneri riflessi):

- a) Indennità di esclusività per euro 14.613,44;
 - b) Risorse aggiuntive regionali per euro 1.158,07;
 - c) Retribuzione di risultato per euro 1.269,70;
 - d) Indennità di posizione per euro 8.750,64;
- il tutto per un totale (netto) di euro 25.791,84".

Di conseguenza, la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa non solo per il pregiudizio sopra quantificato, ma anche ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001, "avendo il dirigente medico ... altresì introitato, in costanza di regime esclusivo, remunerazioni extraistituzionali non oggetto di riversamento all'amministrazione e per un totale di euro 520,00 oltre accessori", ha notificato all'odierna convenuta specifico invito a dedurre (all. n. 4 del fascicolo della Procura).

A seguito della rituale notifica del predetto invito (all. n. 5 del fascicolo della Procura), la convenuta non ha presentato deduzioni difensive, né ha chiesto di essere sentita personalmente.

Da quanto innanzi descritto, secondo la Procura erariale, emergerebbero obiettivi ed inequivoci riscontri in ordine alla responsabilità amministrativa della M.

In particolare, la Procura erariale ha precisato con riferimento alla prima posta di danno contestata che nel caso di specie le norme violate sono l'art. 15 quater, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'art. 1, comma 5 della legge n. 662 del 1996 ed il comma 7 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998.

Pertanto, sempre ad avviso del Requirente, "... è ... univoca la giurisprudenza di questa Corte ... nell'affermare che sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.s.n., nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato ...".

Ancora, la Procura si è poi soffermata sulle varie componenti retributive nello specifico contestate, richiamando in proposito diffusa giurisprudenza di questa Corte, precisando infine che nel caso di specie "*... palese si configura la responsabilità erariale in capo alla Dott.ssa P. M. da imputare alla medesima ... a titolo di dolo*".

A tal proposito, il Requirente dopo aver evidenziato che "*... il procedimento penale ... si è concluso con la sentenza di patteggiamento ... del Tribunale di Mantova n. 90/2016 del 23.02.2016 ... che ha applicato alla Dott.ssa P. M. la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa con contestuale confisca obbligatoria della somma di euro 27,943,24*", ha precisato, sulla base di diffusi richiami giurisprudenziali, sia il valore probatorio che la sentenza di patteggiamento ha in sede erariale, sia l'irrelevanza della confisca in sede penale rispetto al danno erariale ed al suo ammontare.

Con riferimento, invece, alla seconda posta di danno contestata, la Procura ha affermato che nel caso di specie "*... pur in presenza di un regime autorizzatorio speciale ... rispetto a quello di cui all'art. 53, commi 7 e 7 bis, D.Lgs. n. 165/2001, detta ultima normativa trova comunque applicazione nel*

momento “patologico” ovvero allorquando il soggetto in rapporto di esclusività con l’amministrazione di appartenenza omette di richiedere l’autorizzazione per lo svolgimento di un’attività remunerata extraistituzionale ...”, né è configurabile alcuna sovrapposizione rispetto a sanzioni della disciplina di settore.

Pertanto, per il Requirente, il danno *de quo* ammonterebbe ad euro 520,00, corrispondente a quanto incassato “...*peraltro in nero...*” dalla Convenuta come compensi extraistituzionali nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2014, così come risulta da “... *S.I.T. ex art. 351 c.p.p. delle persone indicata nel capo di imputazione penale ...*”.

La convenuta, malgrado la rituale notificazione dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio.

Nell’udienza, il Pubblico Ministero ha inizialmente chiesto la declaratoria di contumacia della convenuta considerato che l’atto di citazione è stato ritualmente notificato. Successivamente, sempre il Requirente, si è poi rimesso al Collegio in ordine alla valutazione della possibilità di considerare già soddisfatta la pretesa erariale relativa alla seconda posta di danno, considerato che trattasi di tipica fattispecie di natura sanzionatoria, con finalità dunque assimilabili a quelle della confisca avvenuta in sede penale.

Ritenuto in

DIRITTO

Preliminarmente, verificata la regolarità formale dell’instaurato contraddittorio, deve dichiararsi la contumacia della convenuta.

Ciò premesso, va osservato che, nella fattispecie in esame, sono contestate alla dott.ssa P. M. due distinte poste di danno erariale:

- **la prima, derivante dall’indebita percezione di emolumenti stipendiali per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2014 avendo svolto in questo arco temporale attività libero professionale in regime di *extramoenia*, nonostante avesse invece scelto il regime *intramoenia*;**
- la seconda, per avere la convenuta svolto, nel sopra menzionato periodo, attività retribuita presso terzi senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001.

Tanto premesso, il Collegio rileva che le condotte illecite poste in essere dalla convenuta risultano provate in base a tutto quanto emerso nel processo

penale, definito ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. con la sentenza del Tribunale di Mantova n. 90 del 23 febbraio 2016. Con tale sentenza sono state attribuite alla convenuta diverse condotte illecite con la conseguente applicazione della pena patteggiata di due anni di reclusione.

In particolare, relativamente alla sussistenza dei fatti contestati, questo Collegio condivide la ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei conti sul valore probatorio della sentenza penale cosiddetta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. che – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – costituisce, unitamente a tutti gli altri atti risultanti dal procedimento penale, elemento di prova per il giudice della responsabilità amministrativa.

Pertanto, le prove formatesi nel giudizio penale, possono essere acquisite per essere autonomamente valutate nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (Sez. I° n. 209 del 9 maggio 2008; Sez. III° n. 122 del 10 aprile 2008). Sul punto, in conformità alla consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo, il Collegio precisa che la sentenza ex art. 444 e ss c.p.p., conserva la sua valenza probatoria anche dopo la riforma introdotta dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 del 2010 (ex multis, cfr. Sez. II° n. 387 del 12 ottobre 2010 e n. 206 del 9 maggio 2011; Sez. Lombardia n. 109 del 17 febbraio 2011).

Il Collegio dopo un attento esame degli atti sopra riportati, ritiene che la sussistenza dei fatti illeciti attribuiti alla convenuta, e la loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale, appaiono inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione, data la loro evidenza.

In sostanza, da tutti gli atti del procedimento penale risulta evidente che la convenuta P. M., nonostante avesse liberamente scelto la libera professione *intramoenia*, ha invece svolto attività *extramoenia* mai avallata dalla Azienda di appartenenza, la quale non ha mai autorizzato, esplicitamente, implicitamente, tacitamente o di fatto, tale parallela attività privata.

Tanto precisato, per quanto riguarda la prima posta di danno in contestazione, va rilevato, come peraltro evidenziato anche dal Requirente, che le norme violate, nel caso di specie, dalla convenuta sono sia l'art.15-

quater, co.5, d.lgs. n.502 del 1992, sia l'art.1, co.5, l. n. 662 del 1996, in base al quale "... *l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ... è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extramuraria*", sia il primo periodo del comma 7 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998, secondo cui "*i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito ... ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza*".

Sul punto diffusa e univoca giurisprudenza di questa Corte afferma concordemente che "*sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.s.n., nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato, in palese ed immediata infrazione della disciplina vigente (nelle specie art. 72, co.6, l. 23 dicembre 1998 n. 448)*" (cfr. su tutte da ultimo Sez. Lombardia n. 12 del 9 febbraio 2016).

Passando all'elemento soggettivo, questo Collegio deve rilevare che la condotta della convenuta è da considerarsi come dolosa. Ciò non solo perché, come affermato da diffusa giurisprudenza, "*... a fronte del chiaro dettato normativo e della plastica evidenza cartacea di dichiarazione contrattuale mendace rilasciata da medici alla propria amministrazione circa l'espletamento di sola attività istituzionale in regime di esclusività. Ben sussiste dunque, a fronte di dichiarazioni mendaci, quel quid pluris consistente, secondo la giurisprudenza, in una attività fraudolenta soggettivamente e diretta oggettivamente ad occultare il danno*" (Sez. Lombardia n. 12/2016; Sez. Calabria n.239/2012 e n. 533/2011; Cass. ord. n. 2030/2010), ma anche perché dalla documentazione in atti risulta chiaro che i compensi professionali percepiti dalla M. presso uno studio privato (in violazione dell'attività *intramoenia*) sono stati percepiti "*in nero*", ulteriore, chiaro sintomo della dolo delle condotte in contestazione (cfr. S.I.T. ex art.

351 c.p.p. all. n. 1 del fascicolo della Procura).

Tale approdo interpretativo è stato fatto proprio da questa Corte in numerose sentenze e, da ultimo, dalla cennata decisione 6 ottobre 2015 n.165, alla quale è sufficiente rinviare.

Per quanto invece riguarda il danno erariale, così come illustrato e quantificato dalla Procura – che ha specificamente dedotto l'irrilevanza della confisca penale rispetto al danno erariale e al suo ammontare (atto di cit., pag. 8), va rilevato come la giurisprudenza di questa Corte abbia, anche recentemente, chiarito che la confisca penale “... è *misura di sicurezza patrimoniale repressiva che non è assimilabile agli effetti recuperatori della condanna per responsabilità amministrativa. In quest'ultimo caso l'ordinamento non mira a tutelare gli interessi generali della società presi a riferimento nel procedimento penale, ma a consentire la riparazione di un pregiudizio economico, presentando l'azione prevalente natura risarcitoria, non punitiva (in tal senso si è espressa da ultimo la Corte EDU, nella sentenza del 13.05.2014, Rigolio c. Italia. Si veda questa Corte, SS.RR. n. 28/2015/QM del 18.06.2015)*” (Sez. II centrale n. 318 del 1° aprile 2016).

Tanto precisato in via generale, va comunque rilevato che, nel caso di specie, in assenza della costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata in sede penale, e delle possibili, conseguenti statuizioni di tipo risarcitorio, ma soprattutto in mancanza della stessa costituzione della convenuta in questa sede e, comunque, in assenza di qualsiasi utile chiarimento da parte della convenuta stessa sulla predetta questione (e, dunque, sulla concreta realizzazione e sull'incidenza o meno nel presente giudizio dell'eventuale, effettiva esecuzione del provvedimento di confisca quale disposto nei confronti della predetta, oppure sull'eventuale rilevanza in questa sede delle modalità di imputazione contabile, nella finanza pubblica, del denaro oggetto della confisca stessa, se e in quanto allo stato eseguita) esula dall'ambito di cognizione del presente giudizio ogni accertamento volto ad appurare se possa essersi già realizzato, per altro verso, in tutto o in parte, il ristoro erariale. Qualora ne ricorrano i presupposti, “*sarà dunque nella fase esecutiva che potrà essere eventualmente comprovato e valorizzato quanto altrimenti realizzato in altra sede a favore dell'Amministrazione danneggiata ed a carico del responsabile del documento*” (Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, 27 febbraio 2014, n° 20/2014 ord.; cfr. anche la giurisprudenza ivi citata nonché Sez. I centrale, 16 giugno 2015, n° 395).

Tanto precisato, deve dunque considerarsi attuale l'intera pretesa erariale della Procura che, nel caso di specie ricomprende, al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed oneri riflessi, non solo l'indennità di esclusività, ma anche le

risorse aggiuntive regionali, la retribuzione di risultato e l'indennità di posizione.

In proposito, questo Collegio condivide l'impostazione seguita da diffusa giurisprudenza di questa Corte secondo cui tutte le componenti retributive sopra menzionate nel caso di specie "... *contribuivano a costituire il trattamento stipendiale per un rapporto di lavoro dai connotati diversi da quelli reali ...*" integrando così prestazioni oggettivamente indebite e quindi foriere di danno erariale (cfr. sempre da ultimo Sez. Lombardia n. 12 del 9 febbraio 2016).

Di conseguenza, il danno erariale derivante dalla **violazione del regime *intramoenia*** liberamente scelto dalla convenuta, alla stregua delle predette argomentazioni, può essere in questa sede quantificato, in sintonia con la richiesta avanzata dal Requirente, in complessivi euro 25.791,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Passando ora alla seconda posta di danno erariale contestata dalla Procura, va al riguardo detto che essa è connessa alla violazione da parte della convenuta della disciplina autorizzatoria di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

In punto di ricostruzione sistematica del rapporto di lavoro con il pubblico dipendente ed in particolare circa la corretta applicazione anche al caso di specie della menzionata disciplina autorizzatoria, il Collegio si rifà integralmente a quanto in proposito già evidenziato dalla sentenza di questa Sezione n. 216 del 25 novembre 2014.

In particolare, si condivide quanto evidenziato dalla menzionata sentenza circa la *ratio* della richiamata disciplina ovvero "... *consentire al datore di valutare la compatibilità di tale attività extralavorativa con il corretto e puntuale espletamento, in modo terzo ed imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore alla P.A., in ossequio anche al principio costituzionale di tendenziale esclusività (98 cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art.97 cost.)*" (Cfr. Sez. Lombardia n. 216 del 25/11/2014).

Ancora, va rilevato che tale norma, essendo la convenuta un dirigente medico, deve essere scrutinata anche alla luce di quanto disciplinato dall'art. 72, co.7, l. n. 448 del 1998 secondo cui **"la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la**

restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità”.

Sul punto, circa la perfetta conciliabilità delle due menzionate norme e sulla conseguente applicabilità anche a casi come quello in esame della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 53, del D.Lgs. n.165 del 2001, si rinvia integralmente a quanto già sul punto esaustivamente evidenziato da questa Sezione con la più volte menzionata sentenza n. 12/2016, nonché, da ultimo con la sentenza, sempre di questa Sezione, n. 223 del 20 dicembre 2016.

Nel merito, il Collegio deve per prima cosa precisare che risultano pienamente accertati ed incontestati in atti la condotta ed il danno *ex lege* determinato dalla convenuta anche relativamente a tale seconda ipotesi di nocumento erariale, militando in tal senso le risultanze degli accertamenti espletati in sede penale, le acquisizioni probatorie non confutate, e l'univocità dei riscontri evidenziati dalla Procura regionale.

Con riferimento poi all'elemento soggettivo, il Collegio rileva sussistente nel caso di specie il dolo. Ciò perché, come peraltro già evidenziato per la prima posta di danno in contestazione, dalla documentazione in atti risulta che la convenuta, peraltro violando la normativa fiscale, ha effettivamente introitato i compensi in contestazione (cfr., in particolare, S.I.T. ex art. 351 c.p.p. cit. all. n. 1 del fascicolo della Procura) pur pienamente consapevole delle limitazioni connesse al regime nel quale ricadeva, per sua scelta ed opzione, il rapporto lavorativo in atto con l'Azienda Ospedaliera di appartenenza.

Pertanto, il danno erariale derivante dalla violazione della disciplina prevista dai commi 7 e 7 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001, deve essere quantificato, come da richiesta della Procura erariale, in complessivi euro 520,00 (importo risultante dalla sommatoria dei compensi percepiti - senza emissione di regolare documentazione fiscale - come da dichiarazioni rese in sede di S.I.T. ex art. 351 c.p.p. più volte menzionate), oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Infine, in ordine alle conclusioni del Pubblico Ministero, che si è rimesso alle valutazioni del Collegio circa l'eventuale scomputo, in sede di condanna, della suddetta seconda posta di danno, per assorbimento della stessa nella somma già oggetto della sanzione della confisca in sede penale (analogamente vertendosi, nella fattispecie – a suo avviso – in una ipotesi di responsabilità di tipo sanzionatorio), va osservato che anche per tale posta il Collegio non ravvisa una connotazione precipuamente sanzionatoria, dovendosi piuttosto, nella fattispecie, come chiarito da questa Sezione con la

già menzionata sentenza n° 223/2016, anche in adesione all'orientamento della Suprema Corte di cassazione in proposito (vedasi SS.UU. civili, 28 settembre 2016, n° 19072/16 ord.), distinguere tra il concetto di mera reversione del profitto conseguito (che *“rappresenta una particolare sanzione ex lege al fine di rafforzare la fedeltà del dipendente pubblico e quindi prescinde dai presupposti della responsabilità per danno”*), e quello della violazione (dannosa) dell'obbligo di versamento del compenso nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001 cit.).

Escluso, dunque, che, nella fattispecie, si versi in una fattispecie di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti, quale disciplinata ex artt. 133 e seguenti del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, deve essere osservato che la responsabilità erariale perseguita dalla novella di cui al comma 7-bis dell'art. 53 cit., proprio in quanto *“la nuova norma si limita...a confermare un orientamento della giurisprudenza, sicuramente consolidato, in quanto affermato dalle Sezioni unite”* (così Cass. SS.UU. sent. n. 25769 del 2015 cit.), costituisce una ipotesi di responsabilità tipica, in cui la somma da rifondere al datore (integrale riversamento di quanto percepito *contra legem*) è predeterminata per legge, ma la valutazione dell'ineseguito obbligo restitutorio e della connessa responsabilità soggiace, comunque, all'accertamento della sussistenza degli altri presupposti del giudizio di responsabilità erariale (*in primis* elemento soggettivo e nesso di causalità), nonché alla limitazione derivante dalla prescrizione quinquennale, e contempla la possibilità di modulare e di proporzionare l'entità della eventuale condanna esercitando il potere di porre a carico dei responsabili anche solo una parte del danno accertato o del valore perduto, previa valutazione delle singole responsabilità (c.d. potere riduttivo di cui all'art. 83 del r.d. 2440 del 1923, all'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 e all'art. 19 del d.P.R. n. 3 del 1957). Tale ultima affermazione è da ritenersi, comunque, in linea con precedenti di questa Corte (cfr. SS. RR. QM n. 12/2007; Sez. Lombardia n. 216 del 25 novembre 2014; Sez. Marche, 31.3.2015 n. 60; Sez. Toscana, 8.9.2014 n.159; Sez. Calabria 10.5.2013 n. 161; Sez. I, 13.3.2014 n. 406).

Pertanto, risulta di tutta evidenza che, nei casi come quello in esame, non possono configurarsi né l'applicazione di una sanzione, né, tanto meno, un *“automatismo”* della stessa, in quanto la deliberazione sulla responsabilità del convenuto, senza autonoma e specifica valenza sanzionatoria, viene ad essere scrutinata alla luce del c.d. paradigma della responsabilità amministrativa per danno, valutando, quindi, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della stessa, compreso naturalmente l'elemento soggettivo, e, come già innanzi chiarito, ben potrebbe comportare (ma nel presente giudizio non ne ricorrono i presupposti, anche e soprattutto in considerazione della

gravità dell'elemento soggettivo) l'esercizio del potere di ridurre l'eventuale addebito.

Sul punto, si rinvia integralmente alle diffuse argomentazioni in proposito sviluppate nella recente e già menzionata sentenza di questa Sezione n. 223 del 2016.

Di conseguenza, la posta di danno di cui si tratta, così come sopra quantificata, non può considerarsi assorbita, o, comunque, già conglobata nella misura della confisca penale inflitta alla convenuta, e deve, dunque, anch'essa formare oggetto di condanna in questa sede, nella integrale misura di cui alla suddetta quantificazione, quale operata nell'atto di citazione.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte definitivamente pronunciando, previa declaratoria di contumacia, condanna la Dott.ssa P. M., in favore dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:

- per il danno derivante dalla **violazione del regime normativo c.d. intramoenia, al pagamento di complessivi euro 25.791,84** (venticinquemilasettecentonovantuno//84), oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo;
 - per il danno scaturito dalla violazione della disciplina dai commi 7 e 7 bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, al pagamento di complessivi euro 520,00 (cinquecentoventi//00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 350,76 (trecentocinquanta//76).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

L'ESTENSORE

Eugenio Madeo

IL PRESIDENTE

Silvano Di Salvo

Depositata in Segreteria il 17/01/2017

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs.

30.6.2003, n.196,

DISPONE

ai sensi dell'art.52, d.lgs. n.196 del 2003, che in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto e di altri soggetti nominativamente indicati in sentenza.

L'ESTENSORE

Eugenio Madeo

IL PRESIDENTE

Silvano Di Salvo